



COMUNE DI GRADO
PROVINCIA DI GORIZIA

REGOLAMENTO

**PER L'ASSEGNAZIONE, L'USO E LA GESTIONE
DEGLI ORMEGGI CONCESSI AL COMUNE DALLA
CAPITANERIA DI PORTO LUNGO IL CANALE
DEMANIALE DELL'ISOLA DELLA SCHIUSA
PROSPICIENTI RIVA SERENISSIMA**

.....

Adottato con deliberazione consiliare N.8 dd. 07/03/1997
Modificato con deliberazione consiliare N.64 dd. 15/12/1999
Modificato con deliberazione giuntale N. 181 dd. 05/07/2001

Art.1

1. Il presente Regolamento disciplina l'assegnazione, l'uso e la gestione degli ormeggi concessi al Comune dalla Capitaneria di Porto lungo il Canale demaniale dell'Isola della Schiusa prospiciente Riva Serenissima perché siano riservati ai soli cittadini residenti nel Comune di Grado di modesta condizione economica e per l'ormeggio di imbarcazioni di piccola stazza.
2. Per l'ormeggio è consentito solo l'impianto di corpo morto, catenaria, gavitello, cavi per prese a terra.

Art.2

1. L'approdo e l'ormeggio viene consentito per imbarcazioni che non superino le seguenti caratteristiche:
 - lunghezza massima m. 8.00
 - larghezza massima m. 2.50
2. In relazione alle misure di cui sopra e alla ampiezza della banchina in concessione sarà determinato il numero degli ormeggi da assegnare.
3. Il Comune può riservarsi la disponibilità di due ormeggi per imbarcazioni di servizio.

Art.3

(Aggiunti i commi 3 e 4 con delibera consiliare n. 64 del 15.12.1999.
Modificato il comma uno con delibera giunta n. 181 del 5.7.2001)

1. L'assegnazione degli ormeggi, per la durata corrispondente a quella della concessione demaniale al Comune, sarà disposta con provvedimento del Dirigente il Settore Affari Generali Giuridici e Legali sulla base di apposita graduatoria delle domande pervenute approvata dalla Giunta Comunale, tra cittadini aventi reddito imponibile inferiore a Lire 35.000.000.= (aggiornato in L.38.000.000.= con deliberazione giunta n.181 del 5.7.2001).
2. Tale valore sarà aggiornato dalla Giunta ad ogni scadenza della concessione demaniale.
3. Alla scadenza delle concessione verrà verificato il rispetto del limite massimo di reddito stabilito dal comma 1 del presente articolo, come aggiornato ai sensi del comma 2.
4. In caso di superamento del suddetto limite e/o delle caratteristiche di cui all'art. 2 comma 1, nonché di perdita della residenza nel comune di Grado, l'assegnazione non verrà rinnovata.

Art.4

1. Le domande di assegnazione di ormeggio da parte degli aventi titolo dovranno essere presentate al Comune entro il termine che sarà stabilito da apposito bando di concorso.
2. Le domande pervenute oltre il predetto termine potranno essere tenute in considerazione solo in caso di non esaurimento dei posti da assegnare.
3. Le domande, da redigere in carta bollata, dovranno indicare oltre alle generalità del richiedente ed il possesso dei requisiti richiesti, le caratteristiche dell'imbarcazione ed il titolo di proprietà della stessa, nonché le altre condizioni utili per la graduatoria.

Art.5

1. La graduatoria sarà predisposta sulla base delle seguenti condizioni:
 - a) anzianità di residenza: - per ogni anno.....punti 0,50
 - b) anzianità nel possesso di imbarcazione: - per ogni anno (decorrente in ogni caso dalla data di residenza).....punti 0,50
 - c) per persone pensionate ultracinquantenni con pensioni minime.....punti 5
 - d) colui che può dimostrare, in base a dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di aver usufruito dell'ormeggio di Riva Serenissima ancor prima della realizzazione della banchina.....punti 7

Art.6

1. L'assegnazione degli ormeggi viene data nello stato e grado delle attrezzature e dotazioni esistenti. I singoli assegnatari, pertanto, con l'accettazione dell'assegnazione, si intendono impliciti ed incondizionati assuntori - con il più ampio sollievo dell'Amministrazione Comunale al riguardo - di ogni responsabilità derivante da eventuali carenze degli ormeggi, sia di natura strutturale, sia di carattere protettivo dagli agenti atmosferici, sia per ogni inconveniente o danno derivante da carenza di sorveglianza.
2. Ciascun assegnatario è tenuto a rispondere di ogni danno prodotto per sua causa od incuria, a terzi o alle attrezzature demaniali.
3. L'assegnatario è personalmente responsabile per le infrazioni a norme di legge o di regolamento in materia di navigazione.

Art.7

1. Gli assegnatari degli ormeggi devono:
 - a) essere costantemente in regola con tutte le norme che disciplinano la detenzione, l'uso e la navigazione delle imbarcazioni da diporto;
 - b) utilizzare correttamente l'ormeggio assegnato in modo da evitare danni alle banchine, attrezzature ed a terzi. Le imbarcazioni all'ormeggio devono essere munite di idonei parabordi.
 - c) evitare lo spargimento e la fuoriuscita di oli e carburante nello specchio acqueo e sulla banchina.
 - d) aerare il vano motore prima dell'accensione e controllare la perfetta efficienza degli impianti ed attrezzature prima di iniziare la manovra di navigazione.
2. E' tassativamente vietato:
 - a) cedere ad altri, anche temporaneamente, l'ormeggio assegnato;
 - b) scambiare l'ormeggio;
 - c) approdare a velocità superiore a 3 nodi orari, gettare rifiuti solidi o liquidi nello specchio acqueo, svolgere attività o tenere comportamento che possano arrecare danno alla struttura od a terzi, o disturbo alla quiete pubblica, al decoro e all'uso collettivo della banchina con l'ingombro di materiali e attrezzature di qualsiasi natura.

Art.8

(Aggiunte al comma 3 e sostituito il comma 4 con delibera consiliare n. 64 del 15.12.1999)

1. L'assegnatario non può cedere, in nessun caso, diritti di sorta sull'ormeggio, né l'acquirente di qualsiasi quota parte dell'imbarcazione può far valere diritto di subingresso o contitolarità nell'assegnazione.
2. Fa eccezione il solo caso di trasferimento ereditario dell'imbarcazione o la sua cessione a parenti fino al 3° grado purché l'erede o il parente sia residente nel Comune di Grado e presenti documentata istanza di subingresso entro tre mesi dal verificarsi delle condizioni suindicate.
3. In caso di sostituzione dell'imbarcazione da diporto per la quale l'ormeggio è stato assegnato, il titolare dovrà darne comunicazione scritta al Comune entro 10 giorni dalla data di sostituzione.
4. Il Comune può effettuare controlli in qualsiasi momento e senza preavviso per assicurare il rispetto dal presente Regolamento.

Art.9

1. In caso di accertati abusi od inosservanza in genere nonché di mancato pagamento della tariffa di utenza da parte dell'assegnatario, il Comune, previa diffida, può disporre ingiunzione di sgombero dell'imbarcazione e la stessa dovrà essere rimossa dall'ormeggio entro il termine prefissato dall'ingiunzione stessa. In caso di inottemperanza si provvederà d'ufficio.
2. Le imbarcazioni rimosse d'ufficio saranno rimessate in luogo adatto con recupero delle spese nei confronti dell'inadempiente. Qualora necessario, sarà attuata la procedura prevista dal Codice della Navigazione per il caso di ritrovamento (art.510 e seguenti).

Art.10

1. Gli assegnatari degli ormeggi rimborseranno al Comune i canoni stabiliti annualmente ai sensi dell'art.16 del Codice della Navigazione.

Art.11

1. Gli assegnatari devono osservare scrupolosamente le norme del Codice di Navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione nonché tutte le norme in materia per evitare gli abbordi in mare.